Sent. n. 41/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr.ssa	Daniela PIACENTE	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9315 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., tesoriere del Comune di Abriola, per il conto giudiziale 23247 relativo all'esercizio finanziario 2017.

Vista la relazione n. 4/2026, depositata in data 12 marzo 2026 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 14 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Andrea Luberti, e l'Avv. Francesco Buscicchio, su delega del difensore costituito Avv. Gaetano Di Martino, che concludevano come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento 4/2026, depositata in data 12 marzo 2026, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto epigrafato, reso dalla convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in qualità di agente contabile/tesoriere del Comune di Abriola.

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame del conto, il quale appare munito della sottoscrizione analogica dell'agente contabile (anche se non vi è certezza sulla qualifica del soggetto che la ha apposta) ma non risulta redatto utilizzando il modello ufficiale normativamente previsto o altro analogo per la rendicontazione della gestione da parte dell'agente, consistendo in un verbale di verifica di cassa dell'Ente (come si evince dall'intestazione del documento) e, conseguentemente, non configura un conto giudiziale né sostanzialmente né formalmente.

Nella relazione si evidenziava, inoltre, che il conto risulta depositato privo della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso, prevista ex art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene *per tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò determinava l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato

3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del Magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Con decreto presidenziale del 12 marzo 2026 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 14 luglio 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Con nota del 17/06/2026, indirizzata al comune di Abriola e da questo riversata in giudizio, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., premettendo di essere stata informata dell'istruttoria relativa al conto in epigrafe solo con PEC del 12/06/2026, evidenziava, tra l'altro:

- che il tempo trascorso dalla trasmissione del Conto del Tesoriere per l'esercizio 2017 e la modalità di spedizione/consegna, all'epoca effettuata in formato cartaceo tramite raccomandata a mano (informaticamente tracciata in data 2 maggio 2018), «*…non hanno agevolato la ricerca documentale della copia del materiale sottoscritto, con firma autografa, nonché consentito il reperimento della relativa copia di consegna all'Ente per ciascun esercizio, essendo tra l'altro prevista per la documentazione della specie l'archiviazione presso un service esterno*»;

- che, avendo comunque individuato la documentazione, si produceva, in allegato alla nota, «*…l'integrale "copia conforme" all'originale della stessa, per ciascun esercizio, sottoscritta ad oggi in modalità digitale da parte della*

Banca», chiedendo all'amministrazione comunale di voler provvedere al relativo inoltro alla competente Sezione della Corte dei conti.

Con nota dell'11/7/2026 si costituiva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Di Martino; con il predetto atto l'agente contabile, nell'evidenziare di essersi immediatamente attivato per la trasmissione della necessaria documentazione subito dopo aver avuto comunicazione (solo in data 12/6/2026) della Relazione n. 4/2026, rappresentava, tra l'altro:

- che, pur non avendo potuto reperire l'originaria documentazione di rendicontazione a suo tempo trasmessa in formato cartaceo, «*Deve in ogni caso presumersi – come, del resto, è avvenuto nella specie – che la documentazione sia stata, a suo tempo, effettivamente ed interamente consegnata al Comune, giacché, diversamente, l'Ente ne avrebbe certamente sollecitato l'invio, per poi trasmetterla, in uno all'attestazione di parificazione, a questa Ecc.ma Corte ai sensi dell'art. 139 c.g.c.*»;

- che «*Ad ogni modo, dall'interrogazione del sistema informatico, è stata rinvenuta, in formato elettronico, la documentazione originaria, rappresentata, anche per l'esercizio 2017: 1) dal "Conto Preconsuntivo" (tab. WM000210); 2) dalla "Resa del Conto – Es. Finanziario" (mod 20129). Tali documenti erano regolarmente ed interamente compilati*»;

- con pec del 17.6.2026, la Banca ha nuovamente inviato, in copia conforme, all'Ente il Conto per l'esercizio 2017 all'Ente sottoscrivendo digitalmente i documenti consegnati all'Amministrazione comunale, documenti che, quest'ultima, ha comunicato di aver trasmesso a questa Corte (si allegava in atti la predetta pec e i documenti nella stessa contenuti).

Si chiedeva, in definitiva, che questa Corte accertasse la regolarità del conto, considerando, in ogni caso, che l'eventuale improcedibilità non è imputabile all'agente contabile.

4. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione di causa previa acquisizione del consenso delle parti, il P.M., concludeva per l'improcedibilità del conto giudiziale, e l'Avv. Buscicchio si riportava al contenuto della memoria difensiva e confermava le richieste ivi contenute. Quindi il giudizio passava in decisione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la sottoscrizione dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

6. Nella concreta fattispecie in esame si rileva quanto segue.

6.1. Il conto, come originariamente pervenuto a questa Sezione, non è conforme al modello di cui all'All. n. 17/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, da utilizzarsi

nella fattispecie (cfr. art. 226 TUEL); tuttavia, esso contiene i dati rappresentativi della gestione di tesoreria necessari secondo il modello legale, rendendone possibile un esame nel merito, onde – sotto questo profilo – non può pronunziarsi l'improcedibilità del presente giudizio.

6.2. Si osserva, altresì, che la parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Nella concreta fattispecie in esame risulta *ex actis* che il conto all'odierno esame è stato depositato a questa Corte privo della parificazione o di un equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente.

Pertanto, in mancanza del predetto fondamentale presupposto processuale, il giudizio di conto instaurato con il deposito del conto indicato in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

7. In corso di causa la Banca tesoriere ha fatto pervenire un idoneo rendiconto del tesoriere che, purtuttavia, è tuttora sprovvisto di parificazione.

Di conseguenza, atteso l'inadempimento (a quanto consta in atti) dell'obbligo di rendere un conto validamente parificato, va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza, ferma restando (nelle more dell'eventuale attivazione di giudizio per resa del conto ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c.) la possibilità per l'amministrazione di provvedere alla parificazione e approvazione del conto e alla sua trasmissione a questa Sezione.

8. Atteso che la improcedibilità risulta imputabile, a quanto consta, ad errori di trasmissione del conto e alla mancata parificazione da parte dell'amministrazione e non a errori all'agente contabile convenuto in giudizio, ma comunque il conto non risulta redatto regolarmente secondo la modulistica ufficiale (All.17/3 citato), può procedersi alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9315, relativo al conto giudiziale n. 23247, nei sensi di cui in parte motiva;

- dispone rimettersi gli atti alla Procura Regionale per le valutazioni di

competenza.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositato in Segreteria il 10 agosto 2026

Il Funzionario responsabile

del Settore Giudizi

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente